



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6[^] zona omogenea

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24 marzo 2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.° 170 DEL 16-10-18

Proposta N. 64 del 15-10-2018

Prot. Albo n.° 208 del 16.10.2018

AREA
SEGRETERIA GENERALE

COPIA

OGGETTO:	RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.102/2017 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO - CAUSA COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE/ LINEA MOLISE PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE SALDO AVVOCATO DIFENSORE DELL'ENTE.
-----------------	--

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATO l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ad oggetto: "Suppressione ed estinzione delle Comunità montane";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 31 luglio 2018 di nomina dei Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;

EVIDENZIATO che a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

VISTO il Decreto del Commissario Liquidatore n. 6 del 30/3/2018 con il quale conferiva al sottoscritto i compiti di Responsabile/Posizione Organizzativa dei Servizi amministrativi – contabili - economici e forestali attribuendogli tutti i compiti, funzioni e competenze elencate e previste negli artt. 97, 107 e 108 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DATO ATTO che per l'espletamento delle predette competenze, ai sensi del primo ed il secondo comma dell'art.4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. il Dirigente adotterà atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO il regolamento comunitario per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunitario ed il vigente regolamento comunitario di contabilità;

PREMESSO che,

- Con ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss.cc. dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso – notificato in data 15/11/2010, la ditta LINEA MOLISE PUBBLICITA' s.n.c. di Iannaccone Clemente & C. con sede in Campobasso - intimava questo Ente di disporre il pagamento della somma di €. 1.500,00, oltre interessi per la presunta fornitura di materiale occorso per la manifestazione "Solidarietà, Ragazzi di Teramo" di cui alla fattura n. 808 del 10/08/2009, nonché le spese, i diritti ed gli onorari di causa oltre il rimborso spese generali pari al 12,50% ex art. 14 T.F., l'IVA e CAP come per legge;
- Con suo precedente decreto n. 47 del 18/11/2010 si disponeva di resistere nel giudizio a seguito dell'accertata mancanza, presso il protocollo generale e al repertorio degli atti pubblici e delle scritture private di questo Ente, di contratti pubblici amministrativi, di scritture private autenticate stipulati e regolarmente registrate, né dell'assunzione di impegno contabile registrato al competente intervento o capitolo di bilancio, né di una comunicazione, alla ditta fornitrice, dell'assunzione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata;
- Con sentenza n.343/13 del Giudice di Pace di Campobasso, notificata in data 18/09/2013, con la quale si disponeva:
 - di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 981/10 del 03/11/2010;
 - condannava la Comunità Montana Molise Centrale al pagamento in favore della ditta opposta delle spese processuali che si liquidavano in complessivi euro 700,00, oltre IVA e CPA come per legge;
 - compensava nel resto.

- Con Decreto commissariale n. 52 del 18/09/2013 si proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 343/13;

VISTA la sentenza n. 102/2017, notificata in data 03/03/2017, con la quale il Tribunale di Campobasso si è così pronunciata:

- Revoca in d.i. n. 981/2010 emesso dal Giudice di Pace di Campobasso e dichiara dovuta da parte della Comunità Montana in favore della Linea Molise Pubblicità snc la somma di euro 1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, confermando per il resto la sentenza impugnata n. 343/2013;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in euro 1.500,00 in favore di Linea Molise Pubblicità snc, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 155, da distrarre in favore del legale antistatario, e di euro 1.500,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15%, in favore di Fratangelo Giovanni;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 del DPR 30/05/2002 n. 115

VISTA la nota pec-mail, acquisita a questo protocollo n. 418 in data 06/03/2017, con la quale l'avv. Vittorio Di Mauro comunica l'avvenuta notifica della sentenza di appello n. 102/2017 del Tribunale di Campobasso con l'invito a valutare l'opportunità di un'impugnativa in Cassazione nei termini di legge;

Visto il decreto n° 6 del 13.3.2017 con la quale il Commissario Liquidatore dell'Ente affida l'incarico legale di tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente all'avv. Renato Rizzi per la presentazione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 102/2017, del Tribunale di Campobasso, nella lite con la ditta LINEA MOLISE PUBBLICITA' s.n.c. di Iannaccone Clemente & C. con sede in Campobasso;

Vista la nota del 25.5.2017 trasmessa dall'Avv. Renato Rizzi, che relativamente all'incarico di cui sopra trasmette copia dell'Ordinanza n. 23830/17 depositata in data 2.10.2018 con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con condanna al pagamento delle spese ed al versamento dell'importo di €.196,00 pari a quello versato a titolo di contributo unificato;

Vista la fattura elettronica n. 2 del 10.10.2018 dell'importo di €. 3.426,02, IVA e cap inclusi trasmessa dall'Avvocato Renato Rizzi relativo al saldo, procedimento chiuso, delle competenze spettanti nel procedimento di cui sopra;

Ritenuto dover liquidare al suddetto Legale l'importo richiesto pari a complessive €.3.426,02 come da fattura allegata;

- **Visto** il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 Testo Unico degli Enti Locali;
- **Visto** il Bilancio di previsione anno 2018;

DETERMINA

- **di liquidare**, per i motivi in premessa all'Avv. Renato Rizzi del foro di Campobasso la somma complessiva pari a €.3.426,02, IVA e CAP. incluso, quale liquidazione saldo onorario dovuto per la prestazione professionale relativo procedimento, chiuso, di cui all'oggetto, come da fattura n. 2 del 10.10.2018 allegata alla presente;

- **di imputare** l'importo complessivo pari a €.3.426,02 alla Missione Programma 01.02-1.03.02.11.006 Cap. 1637, .imp. n. 19/2017R, del corrente bilancio di previsione;

- **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento acquista efficacia solo a seguito dell'acquisizione del parere di copertura finanziaria di cui all'art.151 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000;

- **di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto dell'Albo Pretorio, per una durata di 15 giorni dalla data di esecutività per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

- **Si avverte** che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

di dare atto che la presente determina:

*va comunicata per conoscenza al Commissario Liquidatore;

*va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenute presso l'Ufficio di Segreteria.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.TO Ciocca Michele

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:

Ferrazzano 16-10-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.TO Ciocca Michele

La presente copia è conforme all'originale

Ferrazzano Li _____

Il Responsabile

REGISTRO GENERALE N. _____

Si attesta che la presente determinazione:

è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore	il 16-10-2018
è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità	il 16-10-2018
è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria	il 16-10-2018

Ferrazzano li _____

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to Ciocca Michele
